



Martedì 14/08/2012

Iva per cassa e detrazioni energetiche. È legge la conversione della crescita

A cura di: FiscoOggi

Via libera anche allo sconto sulla tassazione degli interessi maturati dai project bond. L'aliquota si ferma al 12,5%, come per i titoli di Stato anziché al canonico 20%.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto la legge di conversione del DI 83/2012 con "misure per la crescita del Paese".

A giochi ormai conclusi, un breve riepilogo delle principali novità di carattere fiscale, che hanno cambiato la versione originale del provvedimento (vedi articolo di FiscoOggi del 27 giugno) alla fine dell'iter parlamentare.

Bonus energia e ristrutturazioni edilizie

Altri sei mesi di tempo per usufruire della detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica. Lo sconto "ecologico" è stato prorogato fino al 30 giugno 2013, rimanendo così distinto, fino a quella data, dal bonus per le ristrutturazioni edilizie salito, quest'ultimo, con il DI 83/2012, al 50% dei costi sostenuti fino a un limite massimo di 96mila euro di spesa contro i 48mila euro ante-decreto crescita.

Più contribuenti all'Iva per cassa

Sale da 200mila a 2 milioni di euro la soglia di volume d'affari che apre alla liquidazione dell'Iva "per cassa". Per rendere pienamente operativa la misura si attende un decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Imposta agevolata per gli interessi da project bond

Si tratta di obbligazioni emesse da "società di progetto" che finanziano investimenti in infrastrutture o servizi di pubblica utilità.

Allo scopo di attrarre capitali su questi titoli viene concesso un regime fiscale agevolato, che assimilandoli ai titoli di Stato permette la tassazione degli interessi che ne derivano all'aliquota del 12,5 anziché del canonico 20 per cento.

Assunzioni qualificate, un occhio di riguardo per le zone terremotate

E' il contributo concesso sotto forma di credito d'imposta alle imprese che assumono a tempo indeterminato



nuovo personale "altamente qualificato" (con un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche) e impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio fiscale, utilizzabile soltanto in compensazione, è pari al 35% delle spese sostenute per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo di 200mila euro annui a impresa.

Con la conversione in legge del decreto, parte dei fondi stanziati a tale scopo (2 milioni di euro per il 2012 e 3 a decorrere dall'anno 2013) è stata riservata alle imprese che abbiano sede o unità locali nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Emilia Romagna.

Imposta aerotaxi

Restyling per l'imposta sugli aerotaxi. Il tributo viene, da un lato, esteso anche ai voli effettuati tramite elicottero; d'altro canto, per le tratte non superiori a 100 chilometri, il prelievo scende a 10 euro. Da rimarcare l'incremento - da 7,55 a 7,60 euro/kg - dell'imposta erariale sugli aeromobili privati dovuta con riferimento all'ultima classe (aeroplani con peso massimo al decollo superiore a 10.000 kg).

Appalti "solidali"

Cambia volto la norma (articolo 35, comma 28, DI 223/2006) che individua i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. In particolare, è stabilito che responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore e non più, quindi, il committente. Una responsabilità che riguarda, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto. Viene infine eliminata la limitazione temporale della responsabilità, originariamente fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto.

L'appaltatore deve, per liberarsi dalla "solidarietà", verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del subappaltatore, potendo, a tal fine, anche sospendere i pagamenti, fino all'esibizione della documentazione che provi la corretta esecuzione degli obblighi fiscali.

Anna Maria Badiali

Rodolfo Rinaldi

Fonte: www.nuovofiscooggi.it